

R.G. n. 75-1/2025 PROC. UN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

In persona del Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 n. 75-1/2025 ruolo procedimento unitario proposta da **Nadia Settequattrini**, (c.f. STTND67L69C745Y) residente a Spello, via Acquatino n.16, elettivamente domiciliata in Ellera di Corciano, Via Ponchielli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Roberto Tenerini (C.F. TNRRRT70R04G478Y) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con l'assistenza del gestore Dott. Carlo Berretti;

RICORRENTE

AVENTE AD OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 1.12.2025, poi modificato in data 17.12.2025, Nadia Settequattrini deduceva:

- di aver depositato presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia, richiesta per la nomina di un professionista che svolgesse la funzione di Organismo di Composizione della Crisi e che le era stata comunicata la nomina del Dott. Carlo Berretti quale gestore della procedura, il quale aveva completato le proprie verifiche patrimoniali e documentali;
- di avere, pertanto, predisposto la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ricorrendo i presupposti di cui all'art 67 e ss. CCI, in quanto l'istante:
 - a) si trovava in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della citata legge, ossia "in uno stato di crisi o di insolvenza" intesa quest'ultima come lo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (art. 2 lett. b);
 - b) non era sottoponibile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - c) non era già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né aveva già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - d) non aveva determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;



e) era da considerare consumatrice, non avendo mai avuto la Partita IVA o svolto attività di tipo imprenditoriale ed essendo i debiti contratti per finalità estranee alla sfera lavorativa.

La medesima ricorrente ha altresì premesso di essere dipendente della Regione Umbria con un reddito netto mensile di circa € 1.600,00 e di convivere attualmente con il figlio minore, Davide Diana, in un'abitazione locata al canone mensile di € 500,00.

La medesima ha inoltre esposto di avere due figli gemelli, oggi economicamente autonomi, nati dal matrimonio con il sig. Luca Pasquini, Leonardo ed Eleonora Pasquini nati il 13/06/1996 e di avere intrapreso, successivamente alla separazione, una relazione di circa 10 anni con il sig. Giuseppe Diana nato ad Iglesias (CA) il 01/08/1962, dalla quale è nato il figlio Davide (Foligno 15/05/2011), conclusasi per gravi vicende personali e familiari meglio illustrate in atti.

Secondo la prospettazione dell'istante, l'origine del sovraindebitamento era da ascrivere al verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili che avevano colpito il suo nucleo familiare e che si sono protratti per un arco temporale di circa un decennio: in particolare, nel 2014, la stessa aveva scoperto la grave tossicodipendenza del figlio maggiore Leonardo, allora adolescente, il quale assumeva cocaina sin dal periodo delle scuole medie. Ciò aveva richiesto l'immediato intervento dei servizi sociali e l'inserimento in un lungo percorso terapeutico presso la comunità di San Patignano, con l'aiuto dell'associazione ANGLAD, durato oltre quattro anni.

Tanto avrebbe determinato un ingente dispendio di risorse, sia per le spese correlate, sia per il coinvolgimento personale in attività obbligatorie di sostegno parentale, anch'esse con costi annessi.

In aggiunta, nell'anno 2015, sarebbero emersi fatti gravissimi riferiti dal figlio minore Davide, riguardanti il padre Giuseppe Diana.

La donna ha evidenziato di essere stata costretta ad abbandonare la casa familiare, acquistata con il mutuo, a tutela del figlio, dopo aver presentato denuncia alle autorità giudiziarie nei confronti del padre.

Tanto avrebbe costituito la causa della sopravvenuta impossibilità di onorare le rate del mutuo con BNL, poi sfociata in una procedura esecutiva immobiliare (RGE 31/2021 del Tribunale di Spoleto). L'immobile è stato venduto all'asta per un valore di € 68.800,00 ben inferiore al debito residuo, generando ulteriore esposizione a carico della ricorrente, pari ad € 102mila, per recuperare la quale è stata intrapresa ulteriore azione giudiziaria a suo danno, mediante pignoramento del 1/5 dello stipendio (RGE 356/2024 Tribunale di Spoleto).

L'istante ha poi esposto di avere dovuto affrontare lunghi procedimenti giudiziari presso il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Spoleto per la definizione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore. Questi procedimenti avevano comportato spese legali non indifferenti, aggravate dall'assenza di contributo effettivo del padre del minore, che si è limitato al pagamento di € 200,00 mensili, peraltro per il tramite della propria attuale compagna.

A fronte delle esigenze di sostegno ai figli (tra cui visite specialistiche per disturbi dell'apprendimento, acquisto di occhiali e supporti scolastici) e alle difficoltà economiche del compagno Giuseppe Diana, affetto da ludopatia e alcolismo e successivamente inserito in un centro di recupero e più precisamente al "Botticella", una struttura in collaborazione con San Patignano, la donna ha esposto di aver contratto plurimi finanziamenti



con cessione del quinto, nel tentativo di onorare le obbligazioni pregresse e di far fronte ai bisogni primari del nucleo familiare ed, in particolare, per sostenere le spese correnti e quelle straordinarie per recuperare il figlio Leonardo prima e del compagno Giuseppe Diana poi, nonché per seguire il figlio minore Davide.

Evidenziava per quest'ultimo, ancora, la necessità di uso di occhiali da vista con visite specialistiche, nonché per l'assistenza necessaria, essendo stato il minore riconosciuto affetto da disturbi per l'apprendimento ecc. (DSA).

Dal punto di vista dell'attivo patrimoniale, la debitrice ha evidenziato di essere titolare di reddito da lavoro dipendente pari a circa € 2.000,00 euro mensili, pari a 12 mensilità per € 24.000 all'anno, dal quale sono trattenute le seguenti somme: € 294,00 per cessione del quinto (Unicredit); € 170,00 per cessione del quinto (Figempa); € 320,00 per pignoramento da BNL.

La stessa ha ancora dedotto di ricevere il contributo mensile di € 200,00 da parte dell'ex compagno per il mantenimento del figlio Diana Davide per un totale di € 2.400 annui.

Ha poi esposto di non essere proprietaria degli arredi che compongono la casa di abitazione in locazione – in quanto la stessa è stata fornita ammobiliata e di essere proprietaria dell'autovettura Opel Meriva targata EY230XS che si ritiene di escludere in quanto oltre ad essere funzionale agli spostamenti dell'istante per recarsi sul luogo di lavoro e procurare la provvista, essendo stata immatricolata nel 2015 ha oggi un esiguo valore di realizzo. Non era titolare di beni immobili né di crediti diversi.

Alla luce di quanto sopra esposto, la medesima ha evidenziato come il suo patrimonio ammontasse a complessivi € 26.400,00 lordi annui, producendo ancora un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare, meglio specificate nella relazione particolareggiata, indicando un totale annuo di euro 20.440,00 e mensile di euro 1.703,33

Dal punto di vista del passivo, è stata indicata la seguente esposizione debitoria:

- 1) Finanziamento Figempa. Finanziamento (All. 32) di originari € 12.663,48 da rimborsare in 120 rate con scadenza 01/11/2033. Totale da rimborsare 20.400, rate di € 167,95 al mese con cessione del 1/5 dello stipendio: debito attuale € 18.138,60.
- 2) Finanziamento Unicredit. Finanziamento di originari € 28.500,24 da rimborsare in 120 rate con scadenza 01/08/2031. Totale da rimborsare 35.280, rate di € 294,00 al mese con cessione del 1/5 dello stipendio: debito attuale € 31.000,00.
- 3) Mutuo BNL. Mutuo ipotecario di originari € 125.000,00 (All. 13 – Contratto di Mutuo) per acquisto immobile successivamente venduto all'asta: debito attuale € 102.466,41 garantito da pignoramento su 1/5 stipendio.
- 4) Vittoria Assicurazioni. Polizza n. 711.013.0000089250 Agenzia di Spello Premio annuo lordo di € 607,00: debito attuale € 607,00.
- 5) Agenzia delle Entrate Riscossione: € 4.364,34 (All. 27)
- 6) Comune di Spello (TARI): € 1.096,00 (All. 15).
- 7) Avv. Roberto Tenerini: per l'attività di consulenza preparatoria alla predisposizione della domanda € 2.313,68 comprensivo della cassa di previdenza, spese non imponibili e di IVA (All. 34 – Notula studio). La



notula del legale (così modificata dopo i rilievi del G.D.-decreto dell'1.12.2025) è stata redatta tenendo conto dei parametri forensi medi previsti dalla tabella n. 20 (procedimento dichiarazione fallimento) in base allo scaglione compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.

8) Compenso dell'organismo di composizione della crisi: ai sensi dell'art. 16 c.4 D.M. 202/2014, il debito residuo dell'Istante nei confronti dell'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Perugia è stato stimato in € 2.810,02 + 2.143,29 (All. 35 – Compenso OCC).

Il passivo totale è stato dunque quantificato in complessivi € 164.939,34, salva successiva rettifica in diminuzione in data 21.01.2026.

L'istante si è dunque impegnata a pagare, a saldo e stralcio dei sopra indicati debiti, un importo pari ad € 42.000,00, pari al 100% dei crediti in prededuzione ed al 23,16% dei restanti crediti prelatizi, previa interruzione: del prelievo della cessione del quinto dello stipendio e di altre trattenute a favore di BNL, Figenpa e Unicredit; della trattenuta volontaria della busta paga per 7 anni di € 500,00 mensili; il tutto per totali € 42.000,00; nonché mediante apertura di un conto corrente dedicato, gestito dall'OCC, da utilizzare per i versamenti mensili di € 500,00 e per i pagamenti in favore dei creditori.

Il prospetto dei pagamenti risulta il seguente:

CREDITORE	RESIDUO	PAGAMENTO %
Figenpa 18.138,60	3.421,35	23,16%
Finanziamento Unicredit 31.000,00	5.847,30	23,16%
Mutuo BNL 102.466,41	19.327,49	23,16%
Agenzia delle Entrate Riscossione 4.364,34	823,21	23,16%
Comune di Spello (TARI) 1.096,00	206,73	23,16%
Avv. Roberto Tenerini 2.313,68	2.313,68	23,16%
Vittoria Assicurazioni 607,00	0	0%
TOTALE PRIVILEGIATI 159.986,03	37.046,69	23,16%
OCC e spese procedura 4.953,31	4.953,31	100,00%
TOTALE PREDEDUZIONE 4.953,31	4.953,31	100,00%
TOTALE VERSAMENTI 42.000,00		

Sulla scorta di quanto precede, la ricorrente ha concluso affinché il Tribunale di Spoleto omologasse il piano di ristrutturazione proposto.

Il gestore nominato, come detto, ha depositato la propria relazione particolareggiata, con la quale ha attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 D.Lgs. 14/2019, la meritevolezza del richiedente e l'assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento.

Con decreto del 17.12.2025, a fronte delle relative modifiche apportate in ottemperanza a quanto disposto in data 2.12.2025, il Giudice delegato ha dichiarato ammissibili la proposta ed il piano; dato mandato al gestore di provvedere alla comunicazione ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 68, co. 2 e 3, C.C.I.I.; disposto il divieto di azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente; disposto, in particolare che, nei venti giorni successivi alla comunicazione del proposto ricorso, ogni creditore potesse presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dei gestori e che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il medesimo gestore,



sentito il debitore, riferisse al giudice, mediante relazione scritta, proponendo le modifiche al piano ritenute necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3 dell'art. 70.

In data 21.01.2026, il gestore trasmetteva quanto dovuto, documentando l'avvenuta comunicazione ai creditori, dichiarando come vi fosse necessità di apportare modifiche al piano (alla luce delle postume precisazioni del credito pervenute da parte dei creditori) ed, ancora, come fossero pervenute osservazioni tardive da parte del creditore Fingepa s.p.a.

Il procedimento, trattato esclusivamente in forma cartolare, in ottemperanza al tenore letterale dell'art.70 del d.lgs. citato, giunge alla odierna decisione.

2. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto come il ricorso proposto meriti accoglimento alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

2.1. Sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzitutto, quanto segue.

La ricorrente può essere definita consumatrice, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

Tenuto conto della modifica apportata a detta disposizione dal d.lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter) - applicabile *ratione temporis* anche al presente procedimento, si riscontra, in particolare, come la stessa ricorrente abbia fatto accesso al presente strumento di regolazione della crisi per debiti contratti proprio nella qualità di consumatore, essendo incontestabile come le obbligazioni contratte e rimaste inadempite siano sorte per scopi estranei alla attività professionale della donna.

Come, infatti, meglio dettagliato dalla stessa in sede di precisazioni del 16.12.2025, la causa della contrazione dei debiti è da ascrivere alla necessità di sopperire ad esigenze economiche sorte per finalità personali e di natura familiare.

In estrema sintesi, la donna deduce come nel 2014 abbia dovuto, innanzitutto, fronteggiare la grave tossicodipendenza del figlio maggiore Leonardo, avviato – con l'intervento dei servizi sociali – ad un lungo percorso terapeutico presso la comunità di San Patrignano, durato oltre quattro anni, con rilevanti costi economici e un impegno personale obbligatorio in attività di sostegno parentale.

Nel 2015, evidenzia come siano emerse ulteriori vicende di eccezionale gravità riferite dal figlio minore Davide, coinvolgenti il padre Giuseppe Diana, che l'avrebbero condotta ad abbandonare l'abitazione familiare acquistata con mutuo ipotecario, determinando la sopravvenuta impossibilità di sostenere le rate del mutuo BNL e la successiva esecuzione immobiliare (RGE 31/2021 Tribunale di Spoleto) e l'accollo delle spese di locazione per l'immobile in cui è stata costretta a trasferirsi con il figlio minore. La vendita all'asta dell'immobile a un valore notevolmente inferiore al debito residuo avrebbe poi generato un'ulteriore esposizione (circa € 102.000), poi azionata mediante pignoramento di 1/5 dello stipendio (RGE 356/2024 Tribunale di Spoleto).



Unitamente a ciò, si documentano spese necessarie e non differibili per la salute e l'istruzione dei figli (visite specialistiche, occhiali, supporti scolastici, esigenze legate a DSA) – doc.ti 23-24 e 31.

I finanziamenti contratti dalla stessa donna risultano riportati nella specifica tabella allegata al doc. 11a al ricorso originario, nella quale viene utilmente ricostruito lo scopo specifico della contrazione degli stessi, in alcun caso ricondotto ad esigenze meramente voluttuarie e legato piuttosto alle esigenze familiari della donna.

Si cerca di sintetizzare quanto ivi riportato nella medesima tabella, nella impossibilità di riportarla letteralmente:

anno 2013: prestito INPS stipulato in data 1.01.2013 per euro 10.079,19 estinto in data 1.12.2014 con BNL per *“psicologo figlio minore Davide”*;

prestito Pitagora N.212670 stipulato in data 1.06.2013 di circa 21.000 euro, estinto in data 30.06.2017, tramite FIDITALIA, contratto *“per estinguere un prestito in BNL preso per ristrutturazione appartamento pari ad euro 15.000,00 e avere un pò di liquidità per emergenza”*;

anno 2014: prestito con BNL Finance SPA, finanziamento n. 162990 dell'1.12.2014 di euro 14.155,05, estinto in data 27.06.2019, tramite UNICREDIT, utilizzato per le seguenti necessità *“Causa mancato sostegno economico del compagno, padre del figlio minore D.D. nella gestione familiare. Avvocato per la difesa del figlio tossicodipendente dal 29_05_2014 preso in carico dalla Comunità di San Patrignano, Bollette e alcune difficoltà nel coprire le rate del mutuo a carico della sottoscritta. Investigatore a seguito racconti del Minore a partire da maggio 2015 (cause Tribunale dei Minori allegate al doc. 7 al ricorso e doc. 31)”*;

anno 2017: prestito con FIDITALIA S.P.A. stipulato in data 1.07.2017 per euro 23.000 circa ed estinto in data 4.08.2021, per il tramite di UNICREDIT, contratto per estinguere il precedente finanziamento *“PITAGORA”* e per avere una piccola disponibilità di liquidità per le emergenze e prendere in affitto un appartamento con il figlio minore”;

anno 2019: prestito con UNICREDIT, concluso in data 1.06.2019 per euro 14.172,36, estinto in data 1.12.2023, utilizzato per *“gestione familiare molto pesante e causa problemi legali con il padre del minore”*;

anno 2021: prestito con UNICREDIT stipulato in data 1.08.2021 per euro 23.000 circa, non ancora estinto ed inserito nel passivo, concluso per rinegoziare la propria esposizione debitoria pregressa;

anno 2023: prestito con FINGEPA, stipulato in data 1.12.2023, per euro 12.633,41, non ancora estinto concluso *“a causa caduta albero sull'auto FIAT e per problemi legali con il padre del minore e la sua compagna ed ancora in essere ad oggi”*.

Così ricostruita la genesi dell'indebitamento, *nulla quaestio* in merito alla possibilità di ricondurre la ricorrente alla nozione di consumatore, posto che i debiti dalla stessa contratti sono sorti, pacificamente, per scopi estranei alla attività professionale svolta e per far fronte esclusivamente ad esigenze di natura personale e familiare, riservandosi in separato punto la diversa analisi – avuto riguardo alla genesi dei debiti – relativa alla sussistenza o meno del requisito della meritevolezza in capo alla stessa.

2.2. Sussiste, altresì, la situazione di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti



od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore.

Nello specifico, come messo in luce nella relazione particolareggiata, emerge chiaramente come – sulla base del raffronto tra attivo e passivo – la ricorrente non sia in grado di far fronte alle obbligazioni di pagamento contratte.

In relazione al passivo, si evince dall'esame del ricorso, della relazione particolareggiata, dall'elenco dei creditori e dai documenti allegati, come lo stesso ammonti, complessivamente, ad euro € 164.939,34, salvo poi dover considerare la integrazione/precisazione contenuta nella relazione depositata in data 21.01.2026 dal gestore, in seguito alle precisazioni ulteriori pervenute da parte dei creditori.

Nello specifico, si evidenzia nella stessa relazione integrativa del 21.01.2026 come il passivo aggiornato sia pari ad euro 152.483,16 e sia così composto:

Figenpa: euro 16.320,00; creditore Privilegiato

Finanziamento Unicredit: euro 17.500,70; creditore Privilegiato

Mutuo BNL: euro 102.466,41; creditore Privilegiato

Agenzia delle Entrate Riscossione: euro 5.904,65; creditore Privilegiato

Agenzia delle Entrate Riscossione: euro 1.321,41; Chirografo

Comune di Spello (TARI): euro 1.096,00; creditore Privilegiato

Avv. Roberto Tenerini: euro 2.313,68; creditore Privilegiato

OCC dell'ODCEC di Perugia: euro 4.953,31; Prededuzione

Vittoria Assicurazioni: euro 607,00; Chirografo

La medesima ricorrente ha altresì premesso di essere dipendente della Regione Umbria con un reddito netto mensile di circa € 1.600,00 e di convivere attualmente con il figlio minore, Davide Diana, in un'abitazione locata al canone mensile di € 500,00.

Il tutto, a fronte di spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare, composto dalla ricorrente e dal figlio minore con essa convivente, quantificate in circa 1.700,00 euro mensili.

Ed al riguardo, si evidenzia nella relazione particolareggiata come anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto decisamente inferiori alla media dei nuclei familiari con due componenti residenti in Umbria.

Chiaro è, pertanto, come il permanere della attuale situazione debitoria non sia sostenibile, avuto riguardo ai pignoramenti in essere, alla cessione del quinto ed alle spese per il proprio mantenimento, a fronte dei modesti redditi percepiti.

2.3. Relativamente al requisito della meritevolezza in capo al debitore, si osserva quanto segue.

Come noto, ai sensi dell'art. 69 CCII ed ai fini di ammissibilità della domanda, occorre escludere che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, *“limitatamente al piano del*



consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Senonché l’art. 12 bis della l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, prevedeva tre parametri di valutazione per l’ammissibilità al piano del consumatore, qualificati nel c.d. ‘*triplice test di meritevolezza*’, che ostava all’ammissione quando il consumatore:

- 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento;
- 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall’unico criterio avente portata generale, per cui il piano del consumatore era precluso quando il consumatore avesse “*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*”, formula unica poi ripresa dal legislatore del Codice nell’art. 69 CCII ora in vigore e quivi applicabile.

Già con la modifica del 2020, il legislatore ha dunque inteso fornire al giudicante un criterio generale di valutazione e secondo il quale la meritevolezza va affermata all’esito di un giudizio complessivo, reputandosi come debba **valutarsi l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.**

In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l’ingresso del consumatore in detta condizione.

In tale prospettiva, si collocano quelle decisioni di merito che hanno ritenuto ricorrere il requisito della meritevolezza anche nelle ipotesi di contrazione dei c.d. finanziamenti a catena, di cui esempio è recente pronuncia del Tribunale di Torino, emessa in data 21.03.2023, che ha ritenuto ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile, reputandosi come “*In tale fattispecie, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”.*

Di recente, la stessa Suprema Corte ha osservato come l’art. 7 comma 2, lett. d) *ter*, della l. n. 3/2012 (nella formulazione novellata nel 2020 ed applicabile in relazione alla fattispecie oggetto di decisione) “*oggi prevede, d’altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia ‘determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode’: tale condizione non era prima*



contemplata; si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati” - cfr. Cass. N. 22890 del 2023

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CC.II. ha confermato, dunque, che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012.

Nella relazione illustrativa al CCII si legge: **“si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.**

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)”.

La condotta colposa considerata dal Codice come preclusiva dell'accesso alla procedura di ristrutturazione deve essere, quindi, **necessariamente contraddistinta da connotati di gravità.**

Il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 L. 3/2012, che consideravano “meritevole” il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con “la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del cosiddetto “shock esogeno”; vedi sul punto Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n.27843, la quale ha statuito che “*in tema di sovraindebitamento, l'art. 12-bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000, conv. in l. n. 176 del 2020, richiede al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili*”).

Si è ancora osservato come “*..Diversamente dall'art. 12-bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei*



debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento” (cfr. Corte di Appello di Bologna del 9.02.2024).

La oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva, orientata a considerare ostativi solo i “requisiti negativi”, secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente “soggettivo”.

In sintesi: non si tratta di “premiare” “in positivo” il consumatore diligente, “onesto ma sfortunato”, che ha contratto un debito all'origine obbiettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, “in negativo”, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i “livelli culturali”, “l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento”, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.

Come già sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di “colpa grave” nella legge 3.2012, il criterio della “ragionevole prospettiva di adempimento”, prima presente espressamente nell'ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022, Est. Jachia).

Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno; al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del favor debitoris, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Si tratta, quindi, alla luce del nuovo codice, di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della “colpa grave”, quale evenienza che, a norma dell'art. 69 del CC.II., impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile.

La riforma operata non ha fatto venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito



di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La colpa deve però atteggiarsi a grave e la gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, previsto dal CC.II., in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati (cfr. Corte di Appello di Firenze, est. Nannipieri, dell'8.11.2023, proc. N. 2351/2023, interamente richiamata e condivisa)

Dunque, può essere ammesso alla procedura del piano del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave.

2.3.1. Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, emerge come non sussistano elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento dell'odierna ricorrente sia stata determinata con colpa grave.

Si osserva, al riguardo, come l'esposizione debitoria della ricorrente verso gli Istituti di credito risulta oggi derivante dalla contrazione dei seguenti contratti:

- 1) Finanziamento Figenpa. Finanziamento (All. 32) di originari € 12.663,48 da rimborsare in 120 rate con scadenza 01/11/2033. Totale da rimborsare 20.400, rate di € 167,95 al mese con cessione del 1/5 dello stipendio: debito attuale € 18.138,60.
- 2) Finanziamento Unicredit. Finanziamento di originari € 28.500,24 da rimborsare in 120 rate con scadenza 01/08/2031. Totale da rimborsare 35.280, rate di € 294,00 al mese con cessione del 1/5 dello stipendio: debito attuale € 31.000,00.
- 3) Mutuo BNL. Mutuo ipotecario di originari € 125.000,00 (All. 13 – Contratto di Mutuo) per acquisto immobile successivamente venduto all'asta: debito attuale € 102.466,41 garantito da pignoramento su 1/5 stipendio.

Relativamente a quest'ultimo contratto, il primo in ordine temporale, stipulato infatti dalla donna in data 18.01.2012 ed il cui scoperto costituisce la maggior parte del debito residuo, si osserva come, al momento



della stipula del mutuo destinato all'acquisto della propria abitazione, la ricorrente, che poteva ancora contare sul supporto del precedente compagno, Giuseppe Diana, fosse in grado certamente di adempiere le relative obbligazioni, onorate sino al 2015 circa.

L'inadempimento è iniziato a maturare, come dalla stessa ammesso, infatti, solamente nell'anno 2015, a fronte delle vicende sopra ricostruite ed in seguito all'abbandono della medesima casa da parte della donna, in concomitanza con le dolorose vicende familiari riguardanti il proprio figlio minore Davide, come già illustrato in precedenza.

La medesima, inoltre, ha già "scontato", nei fatti, il recupero coattivo del proprio debito, considerato lo svolgimento della procedura esecutiva che ha condotto alla espropriazione della relativa abitazione, debito che ha avuto, tuttavia, solo parziale soddisfazione, per causa non imputabile alla donna.

Emerge, infatti, dagli atti come la vendita all'asta dell'immobile si sia conclusa con l'aggiudicazione del bene ad un valore notevolmente inferiore al debito residuo, ciò determinando un'ulteriore esposizione (circa € 102.000), che attualmente risulta parzialmente soddisfatta mediante pignoramento di 1/5 dello stipendio (RGE 356/2024 Tribunale di Spoleto).

La stessa ricorrente, inoltre, risulta avere in precedenza onorato i più risalenti finanziamenti, contratti per esigenze tutt'altro che voluttuarie, come ricostruito nel prospetto riepilogativo agli atti.

La effettiva rispondenza dello scopo dichiarato, ai fini della contrazione, con le esigenze familiari e personali evidenziate, trova conforto – invero- nella documentazione allegata agli atti per come sopra richiamata e tanto avuto riguardo:

- alle vicende di tossicodipendenza del figlio maggiore Leonardo Pasquini (doc. 30- attestati Comunità San Patrignano riferiti al periodo compreso dal 2014, quantomeno, al 2018)
- alle vicende familiari legate alle problematiche esposte in relazione alle condotte dell'ex compagno verso il figlio minore Davide Diana (doc.ti 7- apertura procedimento a tutela del minore presso il Tribunale dei Minorenni; 17- decreto Tribunale di Spoleto, di omologa condizioni separazione del 7.07.2018 ; doc. 31 relazione psicologica sul minore del 4.02.2016).

Al riguardo, in relazione ai precedenti finanziamenti contratti dalla donna, si evidenzia come gli stessi siano stati, nel tempo, anche grazie a precedenti rinegoziazioni, tutti onorati, a riprova della capacità della stessa di far fronte alle obbligazioni personalmente contratte.

Come già esposto, i contratti conclusi risultano i seguenti:

anno 2013: prestito INPS stipulato in data 1.01.2013 per euro 10.079,19 **estinto in data 1.12.2014** con BNL per "*psicologo figlio minorenne Davide*";

prestito Pitagora N.212670 stipulato in data 1.06.2013 di circa 21.000 euro, **estinto in data 30.06.2017**, tramite FIDITALIA, contratto "*per estinguere un prestito in BNL preso per ristrutturazione appartamento pari ad euro 15.000,00 e avere un pò di liquidità per emergenza*";

anno 2014: prestito con BNL Finance SPA, finanziamento n. 162990 dell'1.12.2014 di euro 14.155,05, **estinto in data 27.06.2019**, tramite UNICREDIT, utilizzato per le seguenti necessità "*Causa mancato sostegno economico del compagno, padre del figlio minore D.D. nella gestione familiare. Avvocato per la difesa del figlio tossicodipendente dal 29_05_2014 preso in carico dalla Comunità di San Patrignano, Bollette e alcune*



difficoltà nel coprire le rate del mutuo a carico della sottoscritta. Investigatore a seguito racconti del Minore a partire da maggio 2015 (cause Tribunale dei Minori allegate al doc. 7 al ricorso e doc. 31)”;

anno 2017: prestito con FIDITALIA S.P.A. stipulato in data 1.07.2017 per euro 23.000 circa ed estinto in **data 4.08.2021**, per il tramite di UNICREDIT, contratto per estinguere il precedente finanziamento “PITAGORA” e per avere una piccola disponibilità di liquidità per le emergenze e prendere in affitto un appartamento con il figlio minore”;

anno 2019: prestito con UNICREDIT, concluso in data 1.06.2019 per euro 14.172,36, **estinto in data 1.12.2023**, utilizzato per “gestione familiare molto pesante e causa problemi legali con il padre del minore”;

anno 2021: prestito con UNICREDIT stipulato in data 1.08.2021 per euro 23.000 circa, non ancora estinto ed inserito nel passivo, concluso per rinegoziare la propria esposizione debitoria pregressa;

anno 2023: prestito con FINGEPA, stipulato in data 1.12.2023, per euro 12.633,41, non ancora estinto concluso “a causa caduta albero sull’auto FIAT e per problemi legali con il padre del minore e la sua compagna ed ancora in essere ad oggi”.

Solo in via sopravvenuta alla stipula dei precedenti mutui, a decorrere dall’anno 2021 e per gli ultimi due contratti menzionati, la donna non è più risultata capace di fronteggiare i propri debiti, neppure grazie alla rinegoziazione delle pregresse condizioni economiche.

Emerge, dunque, come la incapacità di far fronte agli originari debiti, sia dipesa da eventi non prevedibili al momento della stipula degli originari contratti da parte della donna.

2.4. Osserva, al riguardo, la creditrice Fingepa s.p.a. come la ricorrente dovrebbe ritenersi, in colpa grave, poiché a suo avviso:

- a) non avrebbe segnalato, al momento della conclusione del contratto, ulteriori esposizioni debitorie;
- b) avrebbe, dunque, dolosamente indotto l’Istituto alla concessione del finanziamento.

Nello specifico, lamenta che “...allorquando la Sig.ra Settequattrini richiedeva un finanziamento alla Figenpa nell’ottobre 2023, la stessa avesse già in carico alla retribuzione una CQS (rata mensile Euro 294,00) e una Delegazione di pagamento (rata mensile Euro 150,00) che riducevano, pertanto, la disponibilità mensile ad Euro 1.756,00 (pari al fabbisogno dichiarato), nonchè avesse già maturato la morosità nel pagamento delle rate di rimborso del mutuo ipotecario, con la conseguenza che accedendo nuovamente al credito personale, la ricorrente abbia assunto nuove obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di adempimento essendo la situazione già compromessa. Ciò evidenzia un ricorso imprudente e consapevole al credito e una soglia di gravità della condotta elevatissima...”:

Deduce, nella sostanza, che “- il sovraindebitamento non derivi da eventi imprevedibili, ma da una serie di scelte economiche e di spesa di certo autonome ed imprudenti della debitrice che vanno ben oltre ai costi tipici di una ordinaria gestione familiare; - il ricorso al credito sia avvenuto e proseguito quando lo stato di difficoltà era già evidente e ben noto alla debitrice; - la condotta della debitrice non sia stata improntata alla prudenza ed alla diligenza nè, tantomeno, alla correttezza e buona fede, in particolare allorquando si interfacciava con la Figenpa; - lo stato di sovraindebitamento sia dipeso, perciò, da cause imputabili esclusivamente alla ricorrente. Ed infatti l’aggravamento consapevole del dissesto e l’assenza di buona fede



nei rapporti contrattuali intercorsi con chi, sulla base di dichiarazioni evidentemente omissive e reticenti, ha concesso credito, non può essere considerato indice di diligenza. ...”-

Le osservazioni di cui sopra risultano trasmesse al gestore solamente in data 20.01.2026, essendo a tutta evidenza tardive, in quanto avrebbero dovuto essere trasmesse al gestore entro la data dell'8.01.2026, ovvero entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta e del piano, intervenuta in data 19.12.2025, come documentato dal medesimo gestore in allegato alla relazione del 21.01.2026.

Di esse, dunque, non dovrebbe tenersi conto, come giustamente osservato dal professionista incaricato del deposito della relazione particolareggiata.

Ad abundantiam, pertanto e con l'auspicio di mettere a tacere qualsiasi strumentale osservazione, si ricorda che **alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla -in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte (come già sopra evidenziato) – la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore.**

Non può trascurarsi, infatti, la circostanza secondo cui l'ordinamento ponga obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore.

Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato.

Si ricorda, allora, come l'art. 124bis co.1 TUB preveda che: *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, **ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente**”.*

Rispetto all'art. 124bis TUB la giurisprudenza di merito ha ritenuto che: *“da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.*



Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018)” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Di talchè, l'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso.

Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato, appare evidente che la mera consultazione della banca dati avrebbe disvelato alla creditrice opponente come la ricorrente fosse esposta anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.

La *ratio* della disposizione invocata è, infatti, quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta *ratio*, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, 27/10/2020).

I finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, sono certamente maggiormente in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, anche rispetto al debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022).

D'altro canto, ad escludere la gravità della colpa in capo alla ricorrente, soccorre il riscontro operato dal gestore nella relazione particolareggiata allegata al ricorso, avendo lo stesso verificato, così come disposto dall'art. 68 co. 3 CCI, il rispetto della sostenibilità del rapporto tra le rate di finanziamento e il reddito disponibile al momento della contrazione del debito con il creditore osservante anche nell'anno 2023 e ciò, pure detraendo dal reddito disponibile l'importo corrispondente alle rate mensili dovute in relazione ai precedenti finanziamenti (cfr. pag. 21 della relazione); e ciò, quale segno evidente della insussistenza, in capo alla donna, della colpa grave per non aver valutato correttamente la sostenibilità dell'ulteriore debito assunto e rimasto non onorato.



Emerge allora, dalla analitica ricostruzione che precede, come l'esposizione debitoria divenuta poi insostenibile non possa essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvisti della ricorrente, che ha tentato di ripianare i debiti contratti per sopperire ad esigenze familiari mediante il ricorso a nuovi finanziamenti e ciò allo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni di mantenimento suo e del nucleo familiare di riferimento.

Si ritiene di escludere il dolo in capo alla stessa ricorrente, per l'assorbente considerazione per la quale non è ravvisabile neppure la colpa grave, considerato:

- che il sovraindebitamento (esaminato nel suo sviluppo dinamico) è stato correlato anche ad eventi non ragionevolmente prevedibili;
- che i finanziamenti ricevuti non sono stati destinati a esigenze voluttuarie, ma per far fronte a bisogni familiari e per fronteggiare la sopravvenuta carenza di liquidità derivante dalla sottoposizione a pregresse procedure esecutive e dalle ulteriori necessità di sostegno economico nel momento della crisi della seconda unione affettiva/coniugale.

Si evidenzia, dunque, come quanto eccepito dalla opponente in merito ad un asserito comportamento gravemente colposo, se non anche doloso, del debitore:

- è assorbito, come sopra visto, dalla asimmetria informativa, innegabilmente sussistente, tra il debitore e l'Istituto di credito, a svantaggio del primo; ciò, considerata la ratio dell'art. 124 TUB e, per quanto maggiormente rileva in questa sede, la disponibilità in capo all'Ente erogante il finanziamento, già prima della sua stipula, di tutti i dati necessari ad escludere la concessione di una ulteriore linea di credito al ricorrente;
- non osta al riconoscimento della meritevolezza in capo al debitore, dovendosi guardare, non già al momento della stipula del singolo contratto, ma alla formazione progressiva del sovraindebitamento;
- quest'ultima, come messo in luce precedentemente, va posta in correlazione causale immediata e diretta con quanto sopra evidenziato in relazione alle necessità crescenti di sostenere le spese sopravvenute ed in parte non prevedibili relative al proprio nucleo familiare.

Viste le circostanze di fatto allegate e documentate nel caso di specie, può quindi essere valorizzato il principio della seconda chance, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Si osserva, ancora, come sia lo stesso legislatore ad aver chiarito che **“si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.**

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della



contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)", mala fede, atti in frode o colpa grave che non emergono nel caso di specie.

2.5. In relazione alla "convenienza" della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria, pure in assenza di specifiche osservazioni sul punto, si ricorda come, ai sensi del novellato art. 70 co.7 CCII – applicabile anche alla presente procedura- occorra compiere un bilanciamento puramente economico sulla preferenza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Al riguardo, in assenza di beni immobili utilmente aggredibili, emerge come l'unica posta attiva da aggredire per i creditori risulterebbe essere costituita dalla quota di reddito disponibile sottratte le spese del proprio mantenimento, quota che viene qui posta a disposizione del ceto creditorio nella misura che segue.

Come sopra evidenziato la ricorrente è in grado di mettere a disposizione del ceto creditorio una somma pari ad euro 500,00 mensili, ricavata dalla differenza tra il reddito lordo a disposizione mensilmente, pari ad euro 2.200 mensili (comprensivo del mantenimento dovuto al figlio minore) e le spese per il proprio sostentamento quantificate in euro 1.700,00 mensili.

Si evidenzia, in proposito, come tali spese – dettagliate nella relazione del gestore – debbano essere ritenute congrue, alla luce del prospetto dettagliato a pag. 17 della stessa, considerato che il nucleo familiare della donna è composto dalla stessa e da un figlio quindicenne e le relative causali si ritengono compatibili con un ordinario fabbisogno familiare avuto riguardo ai giustificativi prodotti (doc. 22 a titolo di esempio per le utenze) e considerato come sulla stessa gravi solo per la locazione dell'immobile in cui vive, una spesa mensile di euro 500,00 (doc. 11 allegato al ricorso).

Condividendosi il giudizio formulato dal gestore, emerge – pertanto- come, per nessuno dei creditori, ivi compresa l'unica opponente, vi possa ragionevolmente essere una maggior soddisfazione mediante l'alternativa liquidatoria, sussistendo pertanto i presupposti per l'omologa del piano.

2.6. Tanto ricostruito, si riepilogano i termini specifici della proposta come aggiornata nella relazione del 21.01.2026, alla luce della precisazione del passivo operata dai creditori.

Nello specifico, nella medesima relazione si evidenzia:

- a. quanto ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, come il credito debba essere aggiornato a € 7.226,06, come da estratti di ruolo allegati e asseverati dall'Agente della riscossione;
- b. quanto a Figenpa S.p.A., come il credito deve essere aggiornato a € 16.320,00, come da conteggio delle rate residue regolarmente corrisposte fino a dicembre 2025;
- c. quanto a Unicredit S.p.A., come il credito deve essere ridotto a € 17.500,70, in conformità alla dichiarazione del creditore.

Il totale del passivo ammonta ad euro 152.483,16 e rispetto allo stesso, l'istante propone il pagamento di una somma complessiva di € 500,00 mensili per 84 mesi, per un totale di € 42.000,00, con priorità al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e riparto parziale tra i creditori privilegiati, i quali riceveranno un importo pari al 25,44% del totale dovuto.

Si dà atto, ancora, come in data 16.12.2025, in ottemperanza ai rilievi del Tribunale, si sia avuta la modifica del piano medesimo previo ridimensionamento del compenso previsto per il legale che assiste alla debitrice, indicato in euro 2.313,68, correttamente inserito tra gli importi dovuti in privilegio piuttosto che in prededuzione, come originariamente previsto.



Allo stesso tempo, si ricorda come il compenso del gestore potrà e dovrà essere liquidato, in ottemperanza alla statuizione di cui all'art. 71 co. 4 CCII all'esito della integrale esecuzione del piano e che sino a quel momento potrà procedersi mediante specifici accantonamenti ed alla liquidazione di acconti, ricorrendo giustificati motivi.

2.7. Quanto alla durata del piano, si osserva come, per quanto evidenziato dalla Suprema Corte, che è *"...omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)"* - cfr. Cass. N. 27544 del 2019.

E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore oggi concordato minore) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore – cfr. Cass. N. 17834 del 2019, forme di volontà oppositiva quivi espressamente manifestate dalla creditrice opponente, fondate su rilievi non condivisi e superati dalle argomentazioni, tutte, che precedono.

2.8. Occorre, da ultimo, pronunciarsi sulla possibilità per il presente piano di prevedere la falcidia delle cessioni del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento rilasciate in favore degli Istituti di credito.

L'orientamento di merito qui condiviso evidenzia, al riguardo, come *"...Non convince l'inclusione del quinto della pensione già ceduto tra i crediti impignorabili secondo le disposizioni di leggi speciali, di cui all'art. 545 co. 6 c.p.c., non solo perché la stessa norma già risolve il tema della pignorabilità dei redditi personali nella misura eccezionale di un quinto (art. 545 co. 4 c.p.c.), ma anche perché, ragionando a contrario, non avrebbe ragion d'essere il novellato art. 8 co. 1 bis L. 3/12 se alla cessionaria fosse comunque garantito il diritto a*



soddisfarsi esecutivamente sul quinto della pensione, con esclusione di ogni altro creditore. Deve invece ritenersi che, all'interno di un piano del consumatore, la legge abbia dimostrato un chiaro favor per la concorsualità e, quindi, per la definizione della globale posizione debitoria del proponente verso tutti i creditori, rimuovendo ogni vantaggio in capo a chi ha già avviato iniziative esecutive individuali e stabilendo, come unico criterio di priorità, il rispetto delle cause legittime di prelazione.

Se l'attività esecutiva individuale non osta alla omologa di un piano del consumatore, a maggior ragione deve ritenersi che non possa ostacolarla la cessione di crediti disposta in favore di singoli creditori....La convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, invece, si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Si osserva, ancora e nello specifico, come la cessione del quinto ha un'efficacia meramente obbligatoria, fintantoché il credito non diviene esigibile: sia il cessionario che l'assegnatario del quinto non beneficiano di un effetto definitivo, come nella cessione del credito *tout court*, ma soltanto di una modalità di riscossione, che richiede successivi pagamenti periodici e che diviene incompatibile con la procedura concorsuale, e con la *par condicio*, avuto riguardo a ciò che residua alla data di apertura del concorso. Proprio dalla concorsualità della procedura si è visto conseguire inevitabilmente il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti nel frangente stesso in cui il concorso dei creditori prende avvio, con l'effetto che la prosecuzione di un mutuo o di un finanziamento erogato dietro cessione del quinto dello stipendio, sarebbe inammissibile risolvendosi in una lesione della richiamata *par condicio*.

La cessione o l'assegnazione del quinto dello stipendio operano infatti il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria (vedi Cass. 17 gennaio 2012, n. 551).

Finché il credito non diviene esigibile, cessione e assegnazione concretizzano una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto.

Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura concorsuale intrapresa.

L'art 67 co.3 C.C.I.I. dispone oggi espressamente che “*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4*”.

Appare a tale riguardo, opportuno poi precisare che, come si evince dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 65 del 10.03.2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della *par condicio creditorum*, di cui all'art. 2741 c.c.

La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il creditore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della *par condicio creditorum*, un diritto patrimoniale del



cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile (vedi Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022).

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dalla ricorrente **Nadia Settequattrini, (c.f. STTND A67L69C745Y)** residente a Spello, via Acquatino n.16, elettivamente domiciliata in Ellera di Corciano, Via Ponchielli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Roberto Tenerini (C.F. TNRRRT70R04G478Y) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso, con l'assistenza del gestore Dott. Carlo Berretti;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore e che quelle iniziate siano sospese oltre che la interruzione di tutte le cessioni del quinto dello stipendio, di pignoramenti in essere e di qualsiasi altra forma di delegazione di pagamento;

DISPONE il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

ONERA la ricorrente di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII;

DISPONE che la presente sentenza di omologa sia pubblicata entro i due giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 8 dell'art. 70 CCII, nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia, depurata dai dati sensibili o riservati e che possano nuocere alla privacy del debitore e dei terzi coinvolti;

AVVERTE i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I.;

AFFIDA al gestore il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE che il gestore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019 come riformato dal d.lgs. 136/2024, provveda a comunicare la presente sentenza ai creditori.

DICHIARA la chiusura della presente procedura.

Spoleto, 2.02.2026

IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Trabalza

